

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - IRES - Dividendi ed interessi
03	ACCERTAMENTO - Dichiarazioni - Dichiarazione dei sostituti d'imposta - Modello 770/2025
04	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato preventivo biennale 2024
	AGEVOLAZIONI
05	AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
06	AGEVOLAZIONI FISCALI - Super deduzione nuove assunzioni
	LAVORO
08	LAVORO SUBORDINATO - Assunzioni agevolate
	SETTORI PARTICOLARI
09	ASSICURAZIONI
11	Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Dividendi ed interessi - Restituzione ai soci di riserve di capitale - Trattamento contabile e fiscale (norma di comportamento AIDC 26.2.2025 n. 228)

La norma di comportamento AIDC 26.2.2025 n. [228](#) ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al trattamento fiscale dei proventi derivanti dal rimborso ai soci delle riserve di capitale.

In sintesi, si conferma che il provento, rilevato per l'intero ammontare a Conto economico (in applicazione del principio contabile di riferimento OIC [21](#)), deve essere ripreso in diminuzione in sede dichiarativa, con corrispondente riduzione del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Profili contabili

In caso di distribuzione di riserve di capitale, il documento OIC [21](#) (§ 58) prevede la rilevazione di un provento nel momento in cui sorge il diritto alla riscossione, in ragione della delibera assembleare di distribuzione dell'utile dell'esercizio e/o delle riserve.

Nello specifico, tale principio contabile stabilisce che tali somme siano rilevate come proventi finanziari, con iscrizione alla voce "C15) Proventi da partecipazioni", indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione.

Per la distribuzione di riserve di capitale, la tecnica contabile prevede, quindi, l'iscrizione a Conto economico di proventi finanziari da partecipazioni (e non la riduzione del valore contabile della partecipazione iscritta in attivo dello Stato patrimoniale); ciò anche laddove la delibera assembleare disponga il rimborso di riserve costituite da precedenti apporti dei soci.

Profili fiscali

Secondo quanto previsto ai fini delle imposte sui redditi, sempreché non operi la presunzione di distribuzione di utili o riserve di utili ex [art. 47](#) co. 1 del TUIR, non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci a titolo di ripartizione di riserve (o altri fondi) costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.

In tali ipotesi, si dispone la corrispondente riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute per l'importo pari alle somme o al valore normale dei beni ricevuti.

La distribuzione di riserve di capitale assume rilevanza fiscale in capo al socio (quale plusvalenza relativa alla partecipazione) solo laddove il rimborso degli apporti effettuati ecceda il valore fiscale della partecipazione detenuta.

Diversamente, invece, la norma prevede solamente la corrispondente riduzione del valore fiscale della partecipazione.

Pertanto, nei limiti del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, tale provento (iscritto per il suo intero ammontare a Conto economico all'apposita voce, secondo la tecnica contabile prevista) deve essere ripreso in diminuzione nel modello REDDITI in sede di determinazione del reddito d'impresa e sottratto a imposizione.

art. 47 co. 5 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 86 co. 5 bis DPR 22.12.1986 n. 917

Norma di comportamento AIDC 26.2.2025 n. 228

Il Quotidiano del Commercialista del 27.2.2025 - "Variazione in diminuzione per i proventi da rimborso di riserve di capitale" - Bernardi - Sanna

Il Sole - 24 Ore del 27.2.2025, p. 39 - "Riserve di capitale, il rimborso non concorre al reddito del socio" - Cristofori G. - Landuzzi F.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Riserve" - Sanna S.

Il Quotidiano del Commercialista del 10.2.2021 - "Restituzioni di riserve eccedenti il costo fiscale della quota tassate in modo integrale" - Odetto - Sanna

ACCERTAMENTO

Dichiarazioni - Dichiarazione dei sostituti d'imposta - Modello 770/2025 - Approvazione definitiva del modello e delle relative istruzioni - Principali novità (provv. Agenzia delle Entrate 24.2.2025 n. 75896)

Con il provv. Agenzia delle Entrate 24.2.2025 n. [75896](#) è stato approvato il modello 770/2025, relativo al periodo d'imposta 2024, assieme alle istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati fiscali delle ritenute operate, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati richiesti.

Alcune novità riguardano:

- l'indennità *una tantum* di 100,00 euro ex [art. 2-bis](#) del DL 113/2024 (c.d. "bonus Natale");
- l'imposta sostitutiva per il personale sanitario ex [art. 7](#) del DL 73/2024.

Modalità di presentazione

Il modello 770/2025 deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, direttamente dal sostituto d'imposta (utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline) oppure tramite:

- intermediari abilitati (ad esempio, i dottori commercialisti, gli esperti contabili e i consulenti del lavoro), i quali sono obbligati a trasmettere sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione per via telematica;
- altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- società appartenenti al gruppo.

Trasmissione dei flussi

L'invio del modello 770/2025 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere complessivamente le seguenti cinque tipologie di ritenute:

- "Dipendente";
- "Autonomo";
- "Capitale";
- "Locazioni brevi";
- "Altre ritenute".

In caso di invio separato del modello in presenza del flusso "Autonomo", il flusso "Locazioni brevi" va necessariamente unito a quello "Autonomo"; se non sono presenti ritenute su redditi di lavoro autonomo, il modello 770/2025 può essere inviato, oltre che in un unico flusso, in due flussi di cui il primo "Locazioni brevi" e il secondo "Dipendente".

Inoltre, il flusso "Altre ritenute" deve essere trasmesso insieme a uno dei tre flussi principali ("Dipendente", "Autonomo" o "Capitale").

Termine di presentazione

Il modello 770/2025 deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2025.

Bonus Natale

In caso di riconoscimento dell'indennità *una tantum* di 100,00 euro ex [art. 2-bis](#) del DL 113/2024 (c.d. "bonus Natale") con la tredicesima mensilità, il datore di lavoro (sostituto d'imposta) ha

maturato un credito che può essere recuperato mediante compensazione ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga (utilizzando i codici tributo "1703" per il modello F24 o "174E" per il modello F24EP, istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate [54/2024](#)). Tale credito dovrà essere riportato nel modello 770/2025, nel rigo SX1 colonna 7 (tale importo corrisponde alla somma indicata nel campo 723 delle CU trasmesse).

Trattamento integrativo speciale

Per il periodo dall'1.1.2024 al 30.6.2024, l'[art. 1](#) co. 21 - 25 della L. 213/2023 ha riproposto il trattamento integrativo speciale del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del DLgs. [66/2003](#), effettuate nei giorni festivi.

Il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale deve essere indicato nel modello 770/2025, nella casella 6 del rigo SX1. L'importo corrisponde alla somma indicata nel campo 479 delle CU trasmesse.

Quadri ST ed SV

Alcune novità interessano anche i quadri ST (relativo alle ritenute alla fonte operate, trattenute per assistenza fiscale, imposte sostitutive prelevate e relativi versamenti) e SV (che riguarda le trattenute delle addizionali comunali IRPEF, anche per assistenza fiscale, e i relativi versamenti), all'interno dei quali sono state rimodulate le note.

Inoltre, nel quadro ST, prima sezione, deve essere indicata l'imposta sostitutiva del 15% operata sui compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, introdotta dall'[art. 7](#) del DL 73/2024. Tale imposta è applicata a tutti i compensi erogati a partire dall'8.6.2024 (risposta a interpello Agenzia delle Entrate [264/2024](#)).

Semplificazione del modello 770

La semplificazione prevista dall'[art. 16](#) del DLgs. 1/2024, attuata con il provv. Agenzia delle Entrate n. [25978/2025](#), non riguarda il modello 770/2025; quest'ultimo dovrà pertanto essere trasmesso dai sostituti d'imposta con massimo 5 dipendenti che decidono quest'anno di comunicare i dati aggiuntivi, unitamente al modello F24, utilizzando il nuovo "PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE".

Le modalità semplificate si applicano infatti a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025, con effetto quindi a partire dal modello 770/2026.

art. 4 DPR 22.7.1998 n. 322

Provvedimento Agenzia Entrate 24.2.2025 n. 75896

Il Quotidiano del Commercialista del 25.2.2025 - "Approvato il modello 770/2025" - Negro - Silvestro Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Modello 770" - Silvestro D.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Concordato preventivo biennale 2024 - Benefici derivanti dall'adesione - Esonero dall'applicazione del visto di conformità entro il limite di 70.000 euro annui - Applicabilità dalla dichiarazione IVA 2025 (FAQ Agenzia delle Entrate 24.2.2025)

In risposta ad una FAQ del 24.2.2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i benefici derivanti dall'adesione al concordato preventivo biennale, che ricalcano quelli previsti dal regime premiale ISA di cui all'[art. 9-bis](#) co. 11 del DL 50/2017, sono collegati, in sede di prima applicazione, ai periodi di imposta 2024 e 2025; di conseguenza, l'esonero dall'applicazione del visto di conformità, entro il limite di 70.000,00 euro annui, ai fini della compensazione o del rimborso del credito IVA, è applicabile già dalla dichiarazione IVA 2025, da presentare entro il 30.4.2025.

Regime premiale per gli aderenti al CPB

L'applicazione dei benefici di cui all'[art. 9-bis](#) co. 11 del DL 50/2017 è stata estesa ai contribuenti

che aderiscono al concordato preventivo biennale per effetto di quanto previsto dall'[art. 19](#) co. 3 del DLgs. 13/2024; a differenza del regime premiale ISA, i benefici in commento si applicano a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale del contribuente che ha accettato la proposta del Fisco.

L'adesione al concordato preventivo biennale da parte dei soggetti ISA (il regime premiale in esame non si applica ai contribuenti forfetari, indipendentemente dall'adesione o meno al CPB) porta, quindi, con sé:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui;
- l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
- l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'[art. 39](#) co. 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e all'[art. 54](#) co. 2 secondo periodo del DPR 633/72;
- l'anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'[art. 38](#) del DPR 600/73, a

condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Benefici applicabili alla dichiarazione IVA 2025

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i contribuenti possono avvalersi dei benefici riguardanti l'esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione IVA già a partire dal primo anno di vigenza del CPB (vale a dire, il 2024); l'adesione si è infatti perfezionata in tale anno, ben prima della scadenza del termine di presentazione del relativo modello IVA.

Di conseguenza, in questo caso non si verifica il disallineamento temporale tra la presentazione della dichiarazione IVA e la presentazione dei modelli ISA che, per i soggetti ISA che non hanno aderito al concordato, giustifica l'applicazione differita dei benefici in commento, non essendo il punteggio ISA ancora calcolabile al momento della presentazione della dichiarazione IVA.

I contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale nel 2024 possono quindi beneficiare dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità già con riferimento al credito IVA che emerge dalla dichiarazione IVA 2025, considerando il limite di 70.000,00 euro.

art. 19 co. 3 DLgs. 12.2.2024 n. 13

FAQ Agenzia Entrate 24.2.2025

Il Quotidiano del Commercialista del 25.2.2025 - "I benefici collegati al CPB hanno effetti già a partire dalla dichiarazione IVA 2025" - Girinelli

Il Sole - 24 Ore del 25.2.2025, p. 35 - "Concordato, niente vistosul credito Iva fino a 70mila euro" -

Gavelli Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Concordato preventivo biennale" - Girinelli A., Rivetti P.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Credito d'imposta transizione 5.0 - Novità introdotte dalla L. 207/2024 (c.d. legge di bilancio 2025) - Chiarimenti (FAQ Ministero delle Imprese e del made in Italy - GSE 21.2.2025 e 24.2.2025)

Il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* ha pubblicato le FAQ aggiornate, dapprima al [21.2.2025](#) e successivamente al [24.2.2025](#), relative al credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 ex [art. 38](#) del DL 19/2024, alla luce delle novità introdotte dall'[art. 1](#) co. 427 - 429 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).

Contenuto dell'aggiornamento

Come indicato sul sito del MIMIT, l'aggiornamento delle FAQ al 21.2.2025 riguarda in particolare:

- l'introduzione del nuovo capitolo "Procedura semplificata (comma 9-bis dell'art. 38)" con 4 nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione della procedura semplificata introdotta dalla L. [207/2024](#);
- la FAQ 2.17, relativa alla gestione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio;
- la FAQ 2.18, concernente la validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0;
- la FAQ 4.18, relativa alla verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica;
- la revisione completa della sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni;
- la modifica della FAQ 10.1, concernente l'aggiornamento dell'interpretazione riguardante l'eccezione riportata all'art. 5 co. 1 lett. d) del DM 24.7.2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo viene generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente.

L'aggiornamento del 24.2.2024 riguarda esclusivamente la modifica della FAQ 4.19 e, in particolare, chiarisce che, ai fini della procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici, non è previsto l'obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito.

Si segnala altresì che alcune precedenti FAQ sono state eliminate o modificate per effetto delle nuove disposizioni (ad esempio, la FAQ 5.1 che riporta la nuova misura dell'agevolazione).

Calcolo del risparmio energetico in caso di sostituzione di beni obsoleti

La nuova disposizione prevista dal co. 9-bis dell'[art. 38](#) del DL 19/2024, inserita dalla legge di bilancio 2025, prevede che per la sostituzione di macchinari, che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento, sia prevista l'esenzione dal calcolo del risparmio energetico conseguito, con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici, ferma restando la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore.

Al riguardo, nelle FAQ è stato rilevato che tale nuova disposizione introduce un importante elemento di snellimento procedurale: pur mantenendo l'obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, si consente ai certificatori di fondare le proprie valutazioni su documentazione standardizzata già esistente, come Regolamenti europei, norme di settore, Migliori tecnologie disponibili o altre evidenze equivalenti riconosciute. Questo approccio elimina la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, semplificando notevolmente il processo di valutazione per l'accesso al beneficio.

In relazione ai requisiti che deve soddisfare il nuovo bene strumentale per essere considerato in "sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe", le FAQ chiariscono che per "caratteristiche tecnologiche analoghe" si intende la capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche attraverso tecnologie più avanzate. Posta la presenza di tali caratteristiche tecnologiche analoghe, non esistono vincoli relativi a dimensioni, potenza o altre caratteristiche tecniche tra il bene obsoleto e quello sostitutivo.

Ad esempio, rientra nell'applicazione del citato comma 9-bis la sostituzione di un centro di lavoro a 3 assi con uno a 5 assi, o l'adozione di un macchinario con area di lavoro maggiore.

Si specifica, inoltre, che non è previsto l'obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito.

La verifica della condizione per la quale i beni sostituiti devono essere "interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio" deve essere operata sulla base della vita utile del bene rilevante ai fini del procedimento di

ammortamento civilistico contabile. Viene inoltre precisato che eventuali rivalutazioni contabili dei beni non assumono rilevanza ai fini della condizione in esame.

Cumulabilità

In merito alla cumulabilità, l'[art. 1](#) co. 427 lett. h) della L. 207/2024 ha previsto che *“il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”*.

Le FAQ affermano quindi che il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto, fermi restando i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l'impresa intende beneficiare (ad es. Misura Parco Agrisolare PNRR - MISURA M2C1 I2.2).

A titolo esemplificativo, viene precisato che nel caso di un investimento in relazione al quale l'impresa abbia già fruito di un'agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d'imposta 5.0 si applica al residuo 40% dei costi.

art. 38 DL 2.3.2024 n. 19

FAQ Ministero delle Imprese e del made in Italy - GSE

24.2.2025 FAQ Ministero delle Imprese e del made in Italy -

GSE 21.2.2025

Il Quotidiano del Commercialista del 25.2.2025 - "FAQ bonus transizione 5.0 aggiornate con le novità della legge di bilancio" - Alberti

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus investimenti transizione 5.0" - Alberti P.

Quaderno n. 177/2024, p. 391-402 - "La legge di bilancio 2025 e il DL "collegato" - Pamela Alberti

AGEVOLAZIONI FISCALI

[Super deduzione nuove assunzioni - Analisi della disciplina agevolativa \(circ. Assonime 27.2.2025 n. 3\)](#)

Assonime, con la circ. 27.2.2025 n. 3, ha analizzato la disciplina della super deduzione per nuove assunzioni ex [art. 4](#) del DLgs. 216/2023, inizialmente prevista per il solo 2024 e prorogata per il 2025-2027 dalla L. [207/2024](#), considerando anche i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circolare [1/2025](#).

Rapporti con l'IRES premiale

L'Associazione rileva che la legge di bilancio 2025, oltre a estendere l'ambito temporale di applicazione della

super deduzione per nuove assunzioni, ha compiuto un ulteriore passo verso la riforma del sistema di imposizione fiscale introducendo, per il solo periodo d'imposta 2025, una disciplina che riconosce alle imprese un'immediata riduzione dell'aliquota IRES subordinatamente a talune condizioni, tra le quali, per l'appunto, un incremento occupazionale secondo certi parametri minimi e l'effettuazione di investimenti qualificati. L'incentivo qui in esame, pertanto, per il periodo d'imposta 2025 “convive” con l'IRES premiale.

Pro e contro dell'agevolazione

In linea generale, ad avviso di Assonime, la previsione della super deduzione nuove assunzioni, soprattutto ora che ne è stata estesa l'efficacia temporale, appare opportuna anche in virtù dell'andamento dell'economia e del mercato del lavoro interno. Tuttavia, oltre che per il fatto che non ha carattere permanente e risulta particolarmente complessa in presenza di gruppi societari, l'agevolazione genera qualche perplessità tenuto conto che funziona su “base mobile” - posto che l'incremento occupazionale deve essere verificato di anno in anno (2024, 2025, 2026 e 2027) ponendo riferimento all'incremento occupazionale che di volta in volta emerge rispetto al periodo

d'imposta precedente (rispettivamente, 2023, 2024, 2025 e 2026) - e agevola il costo dei nuovi assunti soltanto nell'anno di verifica dell'incremento occupazionale.

Ciò, secondo l'Associazione, non solo determina la spettanza del beneficio per il periodo 2024-2027 soltanto ove le imprese incrementino progressivamente, di anno in anno, il proprio personale, ma comporta altresì la conseguenza, poco sistematica, di determinare un beneficio minore per un'assunzione effettuata in chiusura di un dato periodo di imposta agevolato rispetto a quello spettante se l'assunzione avvenisse in apertura del periodo agevolato successivo. In tale ultimo caso, infatti, l'importo potenzialmente agevolabile sarebbe pari al costo del personale assunto sostenuto per l'intero anno N mentre per una assunzione effettuata, ad esempio, a dicembre dell'anno N-1, risulterebbe agevolabile - a parità di altre condizioni - soltanto il costo sostenuto per tale mensilità. Viene inoltre rilevato che la maggiorazione incide negativamente sulla deducibilità degli interessi passivi in quanto riduce il ROL fiscale ex [art. 96](#) del TUIR.

Condizioni per la fruizione dell'agevolazione

Con particolare riferimento alle condizioni per fruire dell'agevolazione, viene quindi rilevato che anche in presenza di un incremento occupazionale e un incremento occupazionale complessivo, in assenza di nuove assunzioni l'agevolazione non spetta *tout court*. Ad esempio, si consideri una società con 500 dipendenti a tempo indeterminato all'inizio del 2023 e che assume ulteriori 1.000 dipendenti sempre a tempo indeterminato a metà del medesimo anno (realizzando così un valore medio occupazionale per il 2023 di 1.000). Ipotizzando che nulla accada nel 2024 (e che quindi la forza lavoro al termine del 2024 resti pari a 1.500), emergerebbe un incremento occupazionale e un incremento occupazionale complessivo di 500 (1.500-1.000) che, tuttavia, non determinano alcuna agevolazione per il 2024 in difetto di nuove assunzioni in tale periodo.

Inoltre, pur in presenza di nuove assunzioni, l'agevolazione non spetta in mancanza di un incremento occupazionale e/o di un incremento occupazionale complessivo. È il caso, ad esempio, della società con

1.500 dipendenti a tempo indeterminato all'inizio del 2023 che ne licenzia 1.000 a metà del medesimo anno (realizzando così un valore medio occupazionale per il 2023 di 1.000).

Ipotizzando che nel 2024 assuma 300 dipendenti a tempo indeterminato (e che quindi la forza lavoro al termine del 2024 risulti pari a 800), emergerebbe un decremento occupazionale e un decremento occupazionale complessivo di -200 (800- 1.000) che preclude l'agevolazione per il 2024 pur in presenza di 300 nuove assunzioni in tale periodo.

Entrambe le condizioni di accesso sono integrate tutte le volte in cui il numero dei lavoratori subordinati (a tempo indeterminato per la prima verifica e la generalità dei lavoratori subordinati per la seconda) alla fine del periodo d'imposta agevolato è superiore a quello dei medesimi lavoratori mediamente occupati nel precedente periodo d'imposta, a prescindere dall'entità di questo accrescimento del livello occupazionale.

Il Quotidiano del Commercialista del 28.2.2025 - "La super deduzione nuove assunzioni "convive" con l'IRES premiale" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 28.2.2025, p. 43 - "Neoassunti, integrativa per gli errori contabili" - Sbaraglia G. -

Sepio G. Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Super deduzione per nuove assunzioni" - Alberti P.

Il Quotidiano del Commercialista del 21.1.2025 - "Super deduzione nuove assunzioni con periodo minimo di attività antecedente" - Alberti

Quaderno n. 177/2024, p. 167-192 - "La legge di bilancio 2025 e il DL "collegato" - Pamela Alberti

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Assunzioni agevolate - Incentivi all'assunzione di disoccupati over 35 - Bonus ZES unica - Novità del DL 60/2024 (c.d. DL "Coesione-Lavoro") - Modalità attuative (DM 7.1.2025)

È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il DM [7.1.2025](#), con il quale sono state definite le modalità attuative dell'incentivo ex [art. 24](#) del DL 60/2024 per le imprese del Meridione che assumono disoccupati over 35 (c.d. *bonus* ZES unica per il Mezzogiorno).

Ambito applicativo

L'incentivo consiste in un esonero contributivo per i datori di lavoro privati che:

- occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione;
- assumono, dall'1.9.2024 al 31.12.2025, personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Come specificato dal decreto in commento è necessario avere la sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, in una delle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.

Alla data di assunzione incentivata, il lavoratore deve rispettare anche le seguenti condizioni:

- aver compiuto il 35° anno di età;
- essere disoccupati da almeno 24 mesi.

L'esonero spetta anche con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in esame.

Misura

L'esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL), per una durata massima di 24 mesi, e può essere fruito nel limite di importo massimo di 650,00 euro su base mensile per ciascun lavoratore (entro comunque i limiti di spesa autorizzata).

Rimane ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Condizioni

La fruizione dell'esonero contributivo è subordinata al rispetto:

- delle condizioni di cui all'[art. 1](#) co. 1175 e 1176 della L. 296/2006 (ad esempio, la regolarità contributiva);
- dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'[art. 31](#) del DLgs. 150/2015;
- del Regolamento UE [651/2014](#).

L'esonero spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, nella medesima unità produttiva, non hanno proceduto a:

- licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
- licenziamenti collettivi, ai sensi della L. [223/91](#).

L'incentivo verrà revocato, con conseguente recupero del beneficio già fruito, qualora venga effettuato, nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero in trattazione o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo.

Cumulabilità

L'esonero non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre risulta essere compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'[art. 4](#) del DLgs. 216/2023.

Domanda di ammissione

Per accedere all'incentivo, il datore di lavoro deve presentare telematicamente all'INPS una domanda di ammissione, secondo le istruzioni e i termini che verranno definiti dall'Istituto di previdenza.

La domanda dovrà contenere specifiche informazioni, tra cui:

- dati identificativi dell'impresa (e numero dei dipendenti occupati nel mese in cui avviene l'assunzione incentivata) e del lavoratore assunto o da assumere;

- tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e percentuale oraria di lavoro;
- retribuzione media mensile e aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto incentivato;
- sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

L'INPS:

- verificherà le domande pervenute tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale e, se ci sarà esito positivo, il datore verrà ammesso all'esonero;
- quantificherà gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficienza capienza di risorse *pro quota* per i 24 mesi di agevolazione.

I datori di lavoro che beneficiano indebitamente dell'esonero contributivo saranno tenuti al versamento dei contributi dovuti e al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge (resta salva la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato).

art. 24 DL 7.5.2024 n. 60

DM 7.1.2025 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Il Quotidiano del Commercialista del 22.2.2025 - "Domanda all'INPS per l'esonero contributivo ZES unica Mezzogiorno" - Silvestro

Italia Oggi del 22.2.2025, p. 29 - "Assunzioni scontate nella Zes" - Cirioli

Guide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate - Incentivo assunzione over 35" - Silvestro D.

La Cons. del Lavoro - Previdenza e assistenza n. 02/2025 - "Principali agevolazioni strutturali per l'assunzione dei lavoratori nel 2025" - Gallo

Settori particolari

ASSICURAZIONI

Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti - Disposizioni attuative (DM 30.1.2025 n. 18)

Sulla *Gazzetta Ufficiale* 27.2.2025 n. 48 è stato pubblicato il DM 30.1.2025 n. [18](#), attuativo dell'obbligo per le imprese di stipulare un'assicurazione per la protezione da rischi catastrofali previsto dall'[art. 1](#) co. 101 - 111 L. 213/2023.

Obbligo di stipula delle polizze contro i rischi catastrofali

L'[art. 1](#) co. 101 - 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha introdotto l'obbligo di stipulare un'assicurazione da parte delle imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ex [art. 2188](#) c.c., a copertura dei danni:

- relativi ai beni individuati all'[art. 2424](#) co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
- direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole ex [art. 2135](#) c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici, istituito dall'[art. 1](#) co. 515 ss. della L. 234/2021.

Il termine inizialmente previsto per adeguarsi era il 31.12.2024, prorogato al 31.3.2025 dall'[art. 13](#) co. 1 del DL 202/2024 (Milleproroghe) convertito.

La proroga era motivata dalla mancata emanazione del decreto attuativo di MEF e MIMIT, a cui

era affidata, tra l'altro, l'individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, la determinazione e l'adeguamento periodico dei premi, l'aggiornamento dei valori di scoperto o franchigia.

Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, il suddetto termine è stato rinviato al 31.12.2025 ([art. 19](#) co. 1-*quater* del DL 202/2024 convertito).

Sanzioni

La stipula dell'assicurazione è obbligatoria per le imprese individuate dalla norma e dell'inadempimento a detto obbligo si deve tener conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche", anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Anche le imprese di assicurazione sono obbligate a contrarre; il rifiuto o l'elusione dell'obbligo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000,00 a 500.000,00 euro.

Decreto attuativo

Il DM 18/2025:

- fornisce una definizione degli eventi calamitosi da assicurare (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni), precisando che sono considerate come singolo evento le prosecuzioni entro le 72 ore dalla prima manifestazione;
- prevede che i premi che le imprese dovranno pagare per assicurarsi siano determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati ([art. 4](#));
- stabilisce che le imprese assicuratrici definiscano la propria propensione al rischio e fissino i relativi limiti di tolleranza, superati i quali "cessano l'assunzione di ulteriori rischi nell'intero territorio nazionale", quindi possono non stipulare ulteriori contratti ([art. 5](#));
- individua uno scoperto che, se convenuto tra le parti, può restare a carico dell'assicurato. Fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la parte a carico dell'impresa non può essere superiore al 15% del danno indennizzabile; per la fascia superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese (quelle che, alla data di chiusura del bilancio presentino, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500), la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti ([art. 6](#));
- consente di prevedere un importo massimo corrisposto per sinistro: fino a un milione di euro di somma assicurata, il massimale è pari alla somma stessa; da un milione a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è pari al 70% della somma assicurata; sopra i 30 milioni di euro e per le grandi imprese, la determinazione di massimali è rimessa alla libera negoziazione delle parti ([art. 7](#)).

Termini di adeguamento

L'[art. 11](#) del DM stabilisce che l'adeguamento alle previsioni di legge delle nuove polizze debba avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

Per le polizze già in essere, l'adeguamento decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.

art. 1 co. 101 L. 30.12.2023 n. 213

DM 30.1.2025 Ministero dell'Economia e delle finanze n. 18

Il Quotidiano del Commercialista del 28.2.2025 - "In Gazzetta il decreto attuativo sulle polizze catastrofali" - Pasquale

Il Sole - 24 Ore del 28.2.2025, p. 44 - "Nuove polizze da adeguare entro il 31 marzo agli obblighi di legge" - Colombo F. - Hazan M.

Il Quotidiano del Commercialista del 20.2.2025 - "Rimane al 31 marzo il termine per stipulare le polizze catastrofali" - Pasquale

DM MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 21.1.2025

FISCALE

ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONI - Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi - Comunicazione dei dati reddituali - Estensione ai proventi derivanti dalla cessione di energia da fonti rinnovabili

In attuazione dell'art. 3 co. 4 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, come modificato dall'art. 20 del DLgs. 8.1.2024

n. 1, con il presente DM, ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate (modelli 730 e REDDITI PF), è stato previsto l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti i proventi derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili (es. fotovoltaico).

Soggetto obbligato

La nuova comunicazione di dati deve essere effettuata dal Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE).

Proventi interessati

La comunicazione dei dati da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate riguarda:

- l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente alla persona fisica o al condominio, nell'ambito del servizio di "Scambio sul posto", derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessità dell'abitazione o dell'edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati;
- l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente alla persona fisica o al condominio, diversi da quelli riconosciuti per il suddetto servizio di "Scambio sul posto", derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessità dell'abitazione o dell'edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati.

I suddetti proventi costituiscono infatti redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR (redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente) e vanno quindi riportati nella dichiarazione dei redditi.

Decorrenza

In relazione ai proventi derivanti dal servizio di "Scambio sul posto", le nuove comunicazioni di dati sono effettuate a partire dai dati relativi:

- all'anno 2024, qualora il soggetto percettore sia una persona fisica;
- all'anno 2025, nel caso in cui il soggetto percettore sia un condominio.

In relazione ai proventi diversi da quelli derivanti dal servizio di "Scambio sul posto", le nuove comunicazioni di dati sono effettuate a partire dai dati relativi all'anno 2025.

Modalità e termine di comunicazione

L'invio dei dati riguardanti i proventi in esame deve avvenire:

- entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 16-bis co. 4 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157), quindi entro il 17.3.2025 (in quanto il giorno 16 cade di domenica) in relazione ai proventi erogati nell'anno 2024 a persone fisiche in relazione al servizio di "Scambio sul posto";
- in via telematica, sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità operative che saranno stabilite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.